

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 236

40° anno

27 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1666/97 della Commissione, del 26 agosto 1997, che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania 1

- ★ Regolamento (CE) n. 1667/97 della Commissione, del 26 agosto 1997, recante modifica al regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti 3

Regolamento (CE) n. 1668/97 della Commissione, del 26 agosto 1997, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso 4

Regolamento (CE) n. 1669/97 della Commissione, del 26 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/571/CE:

- ★ Decisione della Commissione, del 22 luglio 1997, relativa allo schema generale di benessere tecnico europeo per i prodotti da costruzione ⁽¹⁾ 7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

97/572/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1997, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ⁽¹⁾.....** 14

97/573/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1997, che modifica la decisione 97/297/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca** 19

97/574/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1997, che modifica la decisione 97/4/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame ⁽¹⁾.....** 20

97/575/CECA, CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 1997, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 23

97/576/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 1997, che modifica la decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾** 26

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1997

che stabilisce la quantità di taluni formaggi disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi dalla Comunità con la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. 1642/97 della Commissione ⁽³⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1997 per i suddetti prodotti, le domande di titoli presentate vertevano su quantitativi inferiori a quelli disponibili; che di

conseguenza occorre stabilire la quantità disponibile per ciascun prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 19. 8. 1997, pag. 3.

*ALLEGATO***Quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997****Riduzione del dazio doganale: 80 %***(in tonnellate)*

Paesi	Codici NC e prodotti	Quantità disponibile
Romania	0406	892,—
Bulgaria	0406	2 420,—

REGOLAMENTO (CE) N. 1667/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1997**

recante modifica al regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/97 ⁽²⁾, in particolare la nota in calce n. 1 del suo allegato I,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1620/97, è stato aperto un contingente tariffario comunitario di 15 000 tonnellate di concentrato di pomodoro originario della Turchia, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1997; che, a norma dello stesso regolamento, per garantire che il quantitativo annuo da importare nel 1997 in esenzione dai dazi doganali non superi 30 000 tonnellate, la Commissione deve adattare il volume contingente di 15 000 tonnellate tenendo conto delle importazioni in esenzione dai dazi doganali effettuate nella prima parte del 1997;

considerando che, in base alle informazioni disponibili alla data del 12 agosto 1997, nella prima parte del 1997 sono state importate in esenzione dai dazi doganali 19 424 tonnellate; che di conseguenza occorre adattare nella misura di 10 576 tonnellate il contingente tariffario per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1997, fatti salvi adeguamenti successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1981/94, in corrispondenza del numero d'ordine 09.0207, il volume contingente per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1997 è portato a 10 576 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 224 del 14. 8. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1668/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1997****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/97 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 1544/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato a 5 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti il 22 agosto 1997 superano il quantitativo disponibile di 5 000 tonnellate; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di

riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 22 agosto 1997;

considerando che data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1544/97 il 22 agosto 1997, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione 67,274.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 23 agosto 1997, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1544/97.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 135 del 27. 5. 1997, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 dell'1. 8. 1997, pag. 45.

REGOLAMENTO (CE) N. 1669/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	59,8
	999	59,8
0805 30 30	052	63,5
	382	97,8
	388	89,8
	524	48,6
	528	52,1
	999	70,4
	999	70,4
0806 10 40	052	103,3
	400	218,6
	600	129,3
	624	190,9
	999	160,5
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	77,9
	400	64,9
	508	57,7
	512	22,8
	524	67,2
	528	58,8
	804	86,4
	999	62,2
	999	62,2
	999	68,0
0808 20 57	052	84,5
	064	80,8
	388	44,8
	512	85,1
	528	44,7
0809 30 41, 0809 30 49	999	68,0
	052	81,8
	999	81,8
0809 40 30	064	63,3
	066	52,9
	068	62,0
	093	57,0
	400	98,8
	999	66,8
	999	66,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

relativa allo schema generale di benessere tecnico europeo per i prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'allegato II,

considerando che, secondo l'articolo 8 della direttiva 89/106/CEE, un benessere tecnico europeo può essere accordato a determinati prodotti, in particolare ai prodotti per cui non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata, e ai prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;

considerando che la decisione 94/23/CE della Commissione⁽³⁾ ha definito regole procedurali comuni per la richiesta, la preparazione e il rilascio del benessere tecnico europeo;

considerando che, secondo l'allegato di detta decisione, il formato del benessere tecnico europeo deve corrispondere ad uno «schema generale» approvato dalla Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

DECIDE:

Articolo unico

In forza della direttiva 89/106/CEE, il benessere tecnico europeo viene redatto in base allo schema generale che figura nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1994, pag. 34.

*ALLEGATO***SCHEMA GENERALE DI BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA)***Nota*

Il presente «Schema generale di benessere tecnico europeo» ha lo scopo di garantire una presentazione sostanzialmente uniforme del benessere, indipendentemente dal prodotto o dai prodotti da costruzione oggetto della domanda o dell'organismo EOTA che rilascia il benessere.

A tal fine, lo «Schema generale» definisce:

- il contenuto generale, le parti comuni e la relativa numerazione,
- la formulazione dei titoli generali,
- la redazione delle clausole comuni,

e contiene informazioni generali (in corsivo) sulla stesura delle varie parti e clausole speciali del benessere tecnico europeo (ETA).

... Nome, indirizzo e logo dell'organismo competente per il rilascio dell'ETA.

Autorizzato e notificato conformemente all'articolo 10 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

ORGANISMO ADERENTE ALL'EOTA

(logotipo EOTA)

EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL APPROVALS

(ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER IL BENESTARE TECNICO)

... Indicare la denominazione completa dell'EOTA in inglese e, su un'altra riga, nella lingua o nelle lingue ufficiali dell'organismo competente per il rilascio del benestare

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA — ... (Numero di accesso al sistema di numerazione EOTA)

Denominazione commerciale: ... Indicare l'eventuale denominazione commerciale del prodotto o qualsiasi altro riferimento utilizzato nella Comunità (e in altri paesi SEE), per la sua commercializzazione. La denominazione commerciale o gli altri riferimenti non devono dar luogo ad equivoci per quanto riguarda le prestazioni relativamente all'uso al quale il prodotto è destinato.

Titolare del benestare: ... Indicare il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità a cui è rilasciato il benestare (articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE; punto 2.1 dell'allegato della decisione 94/23/CE).

Tipologia e campo di impiego del prodotto da costruzione:

... Indicare la tipologia ed il campo di impiego previsto del prodotto oggetto dell'ETA unitamente ai principali livelli o classi di prestazione applicabili (conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE), prima nella lingua ufficiale dell'organismo EOTA che rilascia il benestare e poi nella traduzione inglese.

Validità dal: ...

al: ... (vedi articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE).

Stabilimento di produzione⁽¹⁾:

... Indicare lo stabilimento di produzione. Se gli stabilimenti o luoghi di fabbricazione sono numerosi, è preferibile elencarli in un allegato cui si deve far qui rinvio.

Il presente benestare tecnico europeo contiene ... pagine, comprendenti ... allegati che fanno parte integrante del documento. [Indicare il numero totale delle pagine (testo ed eventuali disegni contenuti nel documento e negli allegati) e il numero di allegati].

I. BASE GIURIDICA E CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente benestare europeo è stato rilasciato da ... (nome dell'organismo che rilascia il benestare) conformemente alle seguenti disposizioni:

- direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽²⁾;
- indicare, se prescritto dalla normativa nazionale dello Stato membro dell'organismo che rilascia il benestare, l'atto normativo nazionale di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
- regole procedurali comuni relative alla presentazione delle domande, alla preparazione e al rilascio del benestare tecnico europeo, di cui alla decisione 94/23/CE della Commissione⁽³⁾;
- orientamento ... (indicare il titolo e il numero dell'orientamento ETA sulla base del quale viene rilasciato il benestare, a meno che, non essendo disponibile un orientamento ETA, il benestare sia stato concesso in conformità della clausola 3.2 dell'allegato della decisione 94/23/CE, in forza dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE).

⁽¹⁾ Da indicare soltanto se necessario per motivi tecnici, ad esempio ai sensi del punto II.4.1 «Fabbricazione». Per motivi pratici o se il titolare dell'ETA lo desidera, lo stabilimento può essere indicato in un supplemento dell'ETA non pubblicato e depositato presso l'organismo che rilascia il benestare, da comunicare soltanto agli organismi riconosciuti che intervengono nella procedura di attestazione della conformità.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1994, pag. 34.

2. Il ... (*nome dell'organismo che rilascia il benestare*) è autorizzato a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente benestare tecnico europeo. La verifica può essere effettuata presso lo stabilimento di produzione (*ad esempio riguardo all'osservanza dei presupposti in materia di fabbricazione indicati nel presente benestare tecnico europeo*). Il beneficiario del benestare tecnico europeo resta però responsabile della conformità del prodotto al benestare stesso, nonché della sua idoneità all'impiego previsto.
3. Il presente benestare tecnico europeo non è trasferibile a fabbricanti o mandatari che non siano quelli citati a pagina 1, o a stabilimenti che non siano quelli / indicati a pagina 1 / cui si riferisce il presente benestare tecnico europeo (*cancellare la dicitura inutile*).
4. Il presente benestare tecnico europeo può essere ritirato da ... (*nome dell'organismo che rilascia il benestare*), conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE.
5. La riproduzione del presente benestare tecnico europeo, inclusa la comunicazione per via elettronica, deve essere integrale. Tuttavia, una riproduzione parziale può essere autorizzata per iscritto da ... (*nome dell'organismo che rilascia il benestare*). In questo caso, deve essere indicato che si tratta di una riproduzione parziale. I testi e i disegni contenuti negli opuscoli pubblicitari non devono essere in contraddizione o dar luogo ad un uso improprio del benestare tecnico europeo.
6. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo competente per il rilascio del benestare tecnico nella propria lingua (o lingue) ufficiale. Il testo deve corrispondere esattamente alla versione diffusa dall'EOTA. Le traduzioni devono essere indicate come tali.

II. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL BENESTARE TECNICO EUROPEO

1. Definizione del prodotto e impiego previsto

Fornire una descrizione tecnica del prodotto, precisandone l'impiego previsto su

- *una pagina di testo al massimo e una pagina contenente uno o più disegni generali, da indicare come allegato 1 al punto II.1,*
oppure
- *2 pagine di testo.*

Descrivere tipo e forma del prodotto (compresi i relativi livelli di prestazione), i materiali costituenti, i componenti, nonché i procedimenti di installazione e il tipo di opere nelle quali il prodotto oggetto dell'ETA deve essere utilizzato.

Indicare la vita presunta di esercizio del prodotto per l'impiego previsto ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

2. Caratteristiche dei prodotti e metodi di verifica

Indicare le caratteristiche esatte e misurabili dei prodotti, nonché i relativi parametri e, se opportuno, i costituenti e i componenti, tenuto conto del mandato relativo all'orientamento ETA per la corrispondente famiglia di prodotti elaborato dalla Commissione, oppure, in caso di applicazione della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE, i requisiti essenziali applicabili (direttiva 89/106/CEE, allegato I), i documenti interpretativi e, se del caso, i livelli o le classi di prestazione, conformemente alla clausola 1.2 dei documenti interpretativi. Si deve inoltre tener conto di altri eventuali requisiti, in particolare di quelli risultanti da altre direttive CE. Indicare, se necessario, altri aspetti relativi alle capacità d'impiego, comprese le caratteristiche specifiche per l'identificazione del prodotto.

Se la composizione o i parametri del prodotto sono riservati (ad esempio composizione chimica di alcuni materiali), non devono essere indicati nell'ETA stesso, ma conservati dall'organismo che rilascia il benestare insieme alla documentazione tecnica e comunicati soltanto agli organismi riconosciuti che intervengono nella procedura di attestazione della conformità, se necessario per lo svolgimento delle prove, dei controlli e della certificazione dei prodotti.

Riassumere le procedure di valutazione della durabilità, delle caratteristiche e delle prestazioni del prodotto, riferendosi agli orientamenti ETA e/o a norme armonizzate, a norme nazionali riconosciute o ad altre norme (metodi di prova, metodi di calcolo, ecc), indicando, se opportuno e necessario ai fini dell'utilizzazione del prodotto e della progettazione delle opere o parti di opere cui il prodotto è destinato, i valori e i parametri registrati. Riassumere eventuali speciali metodi di prova o di valutazione indicando, se opportuno e necessario ai fini dell'utilizzazione del prodotto e della progettazione delle opere o parti di opere cui il prodotto è destinato, i valori e i parametri registrati. Riferirsi, ove necessario, ad allegati dell'ETA.

3. Valutazione della conformità e marcatura CE

3.1. Sistema relativo all'attestato di conformità

Indicare il sistema relativo all'attestato di conformità (allegato III della direttiva 89/106/CEE) stabilito dalla Commissione. Se il benessere riguarda vari prodotti, il sistema di attestazione della conformità deve essere indicato separatamente per ciascuno di essi.

3.2. Responsabilità

3.2.1. Compiti del fabbricante

3.2.1.1. Controllo della produzione in fabbrica

Precisare i metodi e la portata del controllo interno permanente della produzione effettuato dal fabbricante, compresi il tipo e la frequenza minima delle prove. Se l'ETA riguarda vari prodotti, ciascuno di essi deve essere trattato separatamente.

3.2.1.2. Altri compiti del fabbricante (se pertinente)

Precisare gli altri compiti del fabbricante in base al sistema di attestazione della conformità seguito, come ad esempio prove iniziali. Se l'ETA riguarda vari prodotti, ciascuno di essi deve essere trattato separatamente.

3.2.2. Compiti dell'organismo riconosciuto

Precisare i vari compiti degli organismi riconosciuti in base al sistema di attestazione della conformità applicato, compresi, se del caso, il tipo e la frequenza delle prove, delle ispezioni e dei controlli. Se l'ETA riguarda più prodotti, ciascuno di essi deve essere trattato separatamente.

3.3. Marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta sul ... (prodotto stesso — indicare eventualmente il punto esatto — o sull'etichetta, sull'imballaggio, nei documenti commerciali di accompagnamento). La marcatura CE deve essere accompagnata dalle informazioni che seguono:

Precisare, conformemente alle disposizioni generali definite dalla Commissione in materia di marcatura CE, le informazioni che devono essere fornite insieme alla marcatura stessa, ad esempio:

- nome o marchio distintivo del produttore e dello stabilimento;
- numero dell'organismo riconosciuto interessato;
- estremi del prodotto (denominazione commerciale);
- n. ETA;
- caratteristiche o prestazioni principali del prodotto e rispettivi livelli o classi (tutti i prodotti aventi la stessa designazione, indipendentemente dallo stabilimento di produzione, devono essere conformi alle principali caratteristiche del prodotto e ai valori di prestazione);
- anno di fabbricazione e, se necessario, ora di fabbricazione e numero di produzione.

4. Presupposti di una valutazione positiva dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto

4.1. Fabbricazione

Indicare le tecniche speciali di fabbricazione e di assemblaggio in fabbrica e indicare le qualifiche del personale e le caratteristiche tecniche dello stabilimento di produzione (ad esempio per le costruzioni incolate e saldate), se utile ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere, e se vi è un rapporto con l'osservanza dei requisiti essenziali.

Se i dati relativi alla fabbricazione sono riservati, non devono essere indicati nell'ETA stesso, ma conservati dall'organismo che rilascia il benessere insieme alla documentazione tecnica e comunicati soltanto agli organismi riconosciuti che intervengono nella procedura di attestazione della conformità, se necessario per lo svolgimento delle prove, dei controlli e della certificazione dei prodotti.

4.2. Installazione

Precisare le caratteristiche di installazione o di assemblaggio del prodotto sul posto. Fornire istruzioni particolari destinate agli addetti ai lavori, se utile ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere. Indicare anche i parametri (valori di calcolo, ecc.) e i metodi seguiti quando ciò sia necessario per la progettazione delle opere o delle parti di opere in cui il prodotto deve essere utilizzato. Ove opportuno, fare riferimento alle norme, agli orientamenti ETA ed agli allegati dell'ETA. Precisare che spetta al fabbricante del prodotto assicurare che le informazioni in materia siano fornite agli interessati.

5. Raccomandazioni al fabbricante**5.1. Raccomandazioni in materia di imballaggio, trasporto e immagazzinaggio**

Precisare le disposizioni pertinenti ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere. Precisare che spetta al fabbricante del prodotto assicurare che le informazioni in materia siano fornite agli interessati.

5.2. Raccomandazioni in materia di uso, manutenzione e riparazione

Precisare le disposizioni relative allo «stato di funzionamento», alla manutenzione e alla riparazione del prodotto, nonché le eventuali avvertenze, se utili ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere. Precisare che spetta al fabbricante del prodotto assicurare che le informazioni in materia siano fornite agli interessati.

Allegato 1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

... Se opportuno, presentare una descrizione generale del prodotto (disegni) su una pagina (vedi anche osservazioni al punto II.1).

Allegati da 2 a ...

Inserire, se necessario, altri allegati contenenti ad esempio:

- una descrizione più particolareggiata del prodotto e dei suoi costituenti, dettagli di fabbricazione, trasporto, manipolazione, immagazzinaggio, installazione (eventualmente accompagnata da disegni);*
 - metodi di determinazione delle caratteristiche del prodotto (prove, calcoli o altri metodi, qualora non sia possibile fare riferimento agli orientamenti ETA o alle norme);*
 - metodi di progettazione delle parti delle opere in cui il prodotto deve essere incorporato, se utile ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere, e se non è possibile fare riferimento agli orientamenti ETA o alle norme;*
 - istruzioni per l'installazione o il trattamento, se utile ai fini dell'idoneità all'impiego previsto del prodotto incorporato nelle opere e se non è possibile fare riferimento ad un orientamento ETA o a delle norme.*
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che l'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, in provenienza dai quali è autorizzato l'importazione di carni fresche, è stato adottato inizialmente con decisione 87/257/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione C(96) 3126⁽⁴⁾; che tale elenco può essere modificato in qualsiasi momento in funzione dei risultati delle ispezioni comunitarie fatte negli Stati Uniti d'America;

considerando che sono in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo con gli Stati Uniti su misure sanitarie intese a proteggere la salute umana e degli animali nell'ambito degli scambi di bestiame e di prodotti d'origine animale;

considerando che questa situazione, i progressi già compiuti e la necessità di evitare distorsioni degli scambi giustificano la proroga dal 31 luglio 1997 al 31 gennaio 1998 del termine stabilito per lo sbarco di determinate

carni fresche; che la fissazione di questa data non pregiudica la data della conclusione né il contenuto dell'accordo suddetto;

considerando che l'elenco degli stabilimenti deve essere modificato in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 87/257/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. C 366 del 5. 12. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

**Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata
l'importazione di carni fresche nella Comunità**

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3 W	Swift & Company, Worthington, MN	x	x				x		10(a), 13, 15
I-30	New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA			x					1
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			x					1
72	Golden Valley Meat, Blackfoot, ID	x	x		x				15
85B	Excel, Bairdstown, Illinois	x	x				x		9, 13, 15
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			x					1
137	Colonial Beef Company, Philadelphia, PA		x		x		x		15
I-149	C W Storage, Albany, NY			x					1
I-182	Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ			x					1, TF
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			x					1
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			x					1
244 P	Transcontinental Cold Storage, Perry, IA			x					1, TF
244 W	IBP, Waterloo, IA	x	x				x		5, 15, 17
245 L	IBP, Lexington, NE	x	x		x				15
I-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			x					1
I-320	South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC			x					1
320M	Premium Standard Foods, Milan, MO	x	x				x		T, 15
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			x					1
I-346	Primliks, Miami, FL			x					1
382G	Smithfield Packing Co, Norfolk, VA			x					1
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	x			x				10, 15
532	Conagra Northern State Beef, Omaha, NE	x			x				15, 18
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	x	x					x	16
889 A	J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	x	x		x				14, 15
1134	Independent Meat Co., Easton, PA		x		x		x		15
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	x					x		7, 13, 15
E-2018	Dallas Crown Inc., Kaufman, TX	x	x					x	16

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		×		×		×		15
3056	Termicol Inc, Wallula, WA			×					1
3131	Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					1, TF
3136	Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN			×					1, TF
3149	Milliard Warehouse (L & B Corp.), Des Moines, IA			×					1, TF
3150	Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO			×					1
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1, TF
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					1
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			×					1
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×					1
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×					1
3198	Milliard Warehouse (L & B Corp.), Denison, IA			×					1
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×					1
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×					1
3219	Christian Salvesen, Denver, CO			×					1
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×					1
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			×					1
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×					1
3256	Nobel Inc., Denver, CO			×					1
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
3338	Millard Warehouse, Iowa City, IA			×					1
3363	Millard Warehouse (L & B Corp.), Friona, TX			×					1
3396	Americold, Bettendorf, IA			×					1
3397	Landmark Logistical Services, Richardson, TX			×					1
3398	Millard Warehouse, Grand Island, NE			×					1, TF
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			×					1
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			×					1
3474	Nordic Warehouses Inc., Benson, NC			×					1
3477	Northland Cold Storage, Greenbay, WI			×					1
3490	Oneida Cold Storage, Salt Lake City, UT			×					1
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3507	Zollinger Cold Storage Corp., Logan, UT			×					1
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			×					1
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×					1
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3555	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA			×					1, TF
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			×					1, TF
3610	Millard Cold Storage, Dodge City, KS			×					1
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×					1
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			×					1
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×					1, TF
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					1
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					1
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					1
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					1
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					1
5736 A	VMI Corporation, Omaha, NE		×		×				4, 15
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	×	×					×	16, 19
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		×		×	×	×		15
E-8861	Amfran Packing Co., Plainfield, CT	×	×					×	16
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	×	×		×				3, 15
E-9294	Cavel West Inc., Redmond, OR	×	×					×	16
9400	Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA	×			×				2, 15
E-9910	Cavalier Export Co., Evington, VA	×	×					×	16
13182	Millard Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1, TF
13225	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1
13331	Millard Processing Services, Omaha, NE (West)			×					1, TF
13531	Gerber Foods, Inc., York, NE		×		×	×	×		15
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	16
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			×					1
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
17233	Millard Refrigerated Services, Batavia, IL			×					1, TF
17354	CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, Wisconsin			×					1
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			×					1
17624	Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL			×					1, TF
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			×					1, TF
18079	Carolina Food Processors, Tar Heel, NC	×					×		8, 13, 15
18163	Quality Refrigerated Services, Spencer, IA			×					1, TF
18294	Marshall Cold Store, Marshalltown, IA			×					TF, 1, 15
18435	Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC			×					TF, 1
18674	Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS			×					1, TF
18793	Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN			×					TF, 1
18859	North American Bison Cooperative, New Rockford, ND	×	×		×				15
19086	Gress Refrigerated Services, Scranton, PA			×					1
19087	Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA			×					1
19246	Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO			×					1, TF
19593	Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID			×					1

(*) M: Macello B: Carne bovina SP: Carne di solipedi
 LS: Laboratorio di sezionamento O/C: Carne ovina/caprina NP: Note particolari
 DF: Deposito frigorifero S: Carne suina

1 = Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.

2 = Solamente frattaglie.

3 = Anche fegati in fette di animali della specie bovina.

4 = Esclusivamente fegati in fette di animali della specie bovina.

5 = Solamente lingue, cuori e carcasse.

6 = Solamente lingue, cuori e reni.

7 = Solamente lingue, cuori, reni e fegati.

8 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.

9 = Solamente lingue, cuori, stomaci e carcasse.

10 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e stomaci.

10(a) = Solamente lingue, cuori, reni, fegati, stomaci e carcasse.

11 = Solamente carcasse, lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.

12 = Solamente cuori e stomaci.

13 = Solamente frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

14 = Escluse le frattaglie.

15 = Le carni fresche devono essere sbarcate sul territorio della Comunità al più tardi il 31 gennaio 1998.

16 = Esclusi fegati e reni.

17 = Solamente le carcasse e le frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.

18 = Lingue, cuori, reni, fegati, cervelli e code.

19 = Incluso il bisonte.

TF = Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.

T = Lo stabilimento è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame per l'individuazione della trichina di cui all'articolo 2 della stessa direttiva.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

che modifica la decisione 97/297/CE relativa all'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

(97/573/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/527/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che la decisione 97/297/CE della Commissione⁽²⁾ verte sull'ammissibilità delle spese previste da alcuni Stati membri nel corso del 1997 per l'attuazione del regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

considerando che la Svezia ha comunicato precisazioni circa la propria domanda di contributo per le spese di cui all'articolo 2 della decisione 95/527/CE, previste per il 1997;

considerando che dette precisazioni modificano l'entità delle spese ammissibili al finanziamento a norma della decisione 95/527/CE;

considerando che è quindi necessario modificare la decisione 97/297/CE tenendo conto dei nuovi importi;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

Articolo 1

La decisione 97/297/CE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, prima frase, l'importo di «70 496 614 ECU» è sostituito da «71 606 685 ECU»;
- 2) all'articolo 1, terza frase, l'importo di «28 180 828 ECU» è sostituito da «28 735 863 ECU»;
- 3) nell'allegato I, gli importi di «7 873 030 SKR», «916 971 ECU» e «408 986 ECU» previsti dalla Svezia sono sostituiti rispettivamente da «17 404 000 SKR», «2 027 042 ECU» e «964 021 ECU»;
- 4) nell'allegato I, gli importi totali di «70 496 614 ECU» e «28 180 828 ECU» sono sostituiti rispettivamente da «71 606 685 ECU» e «28 735 863 ECU».

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 30; rettifica in GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1997

che modifica la decisione 97/4/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/574/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata dalla decisione 97/34/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che con la decisione 94/85/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/2/CE⁽⁴⁾, è stato fissato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame;

considerando che, per numerosi paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di carni fresche di pollame sono stati fissati dalla decisione 94/984/CE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/456/CE⁽⁶⁾;

considerando che con la decisione 97/4/CE della Commissione⁽⁷⁾ è stato fissato un elenco provvisorio di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche di pollame;

considerando che sono state effettuate varie ispezioni a norma dell'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile⁽⁸⁾, modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE⁽⁹⁾; che dalle suddette ispezioni è risultato che gli stabilimenti che seguono i metodi di produzione statunitensi non rispondono a tutte le esigenze della pertinente normativa comunitaria;

considerando che alla luce dei risultati di dette ispezioni le autorità degli Stati Uniti d'America hanno riesaminato

l'elenco degli stabilimenti fornito; che è opportuno che la Commissione effettui una nuova serie di ispezioni in questi stabilimenti; che l'elenco suddetto deve rimanere valido per un nuovo periodo di sei mesi in modo da consentire l'esecuzione di queste ispezioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte dell'allegato della decisione 97/4/CE relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'elenco degli stabilimenti di cui al presente allegato è applicabile fino al 30 settembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 1 del 3. 1. 1996, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 52.

⁽⁷⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1997, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

•País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / Land: AMERIKAS FORENEDE STATER / Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ / Country: UNITED STATES OF AMERICA / Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE / Paese: STATI UNITI D'AMERICA / Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA / País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT / Land: FÖRENTA STATERNA

1	2	3	4	5
P3	Townsend's	Millsboro	DE	SH
P18	Rocco Turkey	Dayton	VA	SH, CP
P56	Wampler	Broadway	VA	SH, CP
P199	Wampler	Stanley	VA	SH, CP
P261	Bill-Mar Foods	Zeeland	MI	SH
P290	Townsend's	Siler City	NC	SH, CP
P300	Maple Leaf	Milford	IN	SH, CP
P385	Perdue Inc.	Robbins	NC	SH, CP
P396	Townsend's	Pittsboro	PA	SH, CP
P413	Gold Kist	Boaz	AL	SH, CP
P419	Case Farms	Morganton	NC	SH, CP
P468	Townsend's	Batesville	AR	SH, CP
P551	Jennie-O Foods	Wilmar	MN	SH, CP
P559	Hudson Foods	Albertville	AL	SH, CP
P646	Cagle's Inc.	Pine Mountain	GA	SH, CP
P758	Choctaw Foods	Carthage	MS	SH, CP
P855	Seaboard Farms	Athens	GA	SH, CP
P935	Allen Family	Harbeson	DE	SH, CP
P1015	Empire Kosher	Mifflintown	PA	SH, CP
P1096	Wampler	Hinton	VA	SH, CP
P1249	Rocco	Edinburg	VA	SH, CP
P1250	Fieldale Farms	Baldwin	GA	SH, CP
P1252	Fieldale Farms	Gainesville	GA	SH
P1257	Fieldale Farms	Murrayville	GA	SH
P1284	Seaboard Farms	Canton	GA	SH, CP
P1309	Columbia Farms	Greenville	SC	SH, CP

1	2	3	4	5
P1325	Tyson Foods	New Holland	PA	SH, CP
P1353	Seaboard Farms	Chattanooga	TN	SH, CP
P1362	Hudson Foods	Noel	MO	SH, CP
P2504C	Gands Foods	Chicago	IL	SH
P6510	Peco Foods	Bay Spring	MS	SH
P6666	Tyson Foods	Gadsden	AL	SH, CP
P6710	Wampler	Harrisonburg	VA	SH
P7085	Tyson Foods	Broken Bow	OK	SH, CP
P7089	Hudson Foods	Dexter	MO	SH, CP
P7101	Tyson Foods	Clarksville	AR	SH, CP
P7211	Tyson Foods	Berryville	AR	SH, CP
P7345	Carolina Turkeys	Mt Olive	NC	SH, CP
P8107	Squab Producers	Modesto	CA	SH, CP
P8727	ConAgra	Carthage	MO	SH
P9099	Perdue Farms	Concord	NC	SH
P17539	Rocco	St Paul	NC	SH, CP

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/575/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 542/97 del Consiglio⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 1996 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispon-

dente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 1996, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 26. 3. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 45.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Agosto 1996
Angola	381,49
Bulgaria	38,12
Gibuti	125,31
Indonesia	88,53
Thailandia	80,95
Venezuela	50,69

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Settembre 1996
Bulgaria	34,01
Guinea Bissau	62,47
Sudan	24,51

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Ottobre 1996
Angola	389,95
Bulgaria	36,79
Costa Rica	65,00
Romania	40,40
Sudan	26,00
Turchia	61,85
Uruguay	84,69

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Novembre 1996
Bulgaria	36,43
Cile	88,81
Corea del Sud	95,54
Ghana	36,97
Guinea Bissau	52,62
Perù	84,06
Slovenia	90,13
Sudan	28,85
Turchia	63,94
Venezuela	53,32
Zambia	59,14

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Dicembre 1996
Angola	66,63
Benin	71,72
Brasile	79,04
Bulgaria	41,60
Burundi	83,69
Maurizio	70,12
Messico	49,06
Repubblica del Capo Verde	79,86
Romania	41,02
Sudafrica (Città del Capo)	61,55
Turchia	64,64
Zimbabwe	45,41

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che modifica la decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario e l'attribuzione dei compiti nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/576/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 93/5/CEE, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che la decisione della Commissione 94/458/CE⁽²⁾ stabilisce regole per la gestione amministrativa della cooperazione nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari;

considerando che la decisione 94/652/CE della Commissione⁽³⁾ istituisce l'inventario dei compiti da assolvere nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari; che l'articolo 3 della direttiva 93/5/CEE prevede l'elaborazione e l'aggiornamento almeno ogni sei mesi dell'inventario dei compiti da assolvere;

considerando che nell'elaborazione e nell'aggiornamento dell'elenco dei compiti, occorre tener conto della necessità di tutelare la salute dei cittadini della Comunità e delle norme del diritto comunitario vigenti nel campo dei prodotti alimentari;

considerando che i compiti devono essere attribuiti sulla base delle competenze scientifiche specializzate ed entro i limiti imposti dalle risorse disponibili negli Stati membri

e, soprattutto, nell'ambito degli istituti che parteciperanno alla cooperazione scientifica;

considerando che le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 94/652/CE che istituisce l'inventario dei compiti da assolvere nell'ambito della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico delle questioni relative ai prodotti alimentari è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 4. 3. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 29.

ALLEGATO

Inventario dei compiti da svolgere nel quadro della cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
1. Sostanze aromatiche 1.1. Sostanze aromatiche a struttura chimica definita — Redigere relazioni per la valutazione della sicurezza delle sostanze aromatiche a struttura chimica definita; — istituire e mantenere in funzionamento un archivio cartaceo ed elettronico dei dati disponibili in materia tossicologica e di esposizione relativi alle sostanze interessate.	Danimarca (coordinatore) Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 2000
2. Microbiologia 2.3. Valutazione del rischio microbiologico Raccolta ad opera degli Stati membri partecipanti di informazioni sulla metodologia e di dati per convalidare un processo di valutazione del rischio microbiologico a livello europeo.	Francia (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 1998
3. Contaminanti 3.1. Problemi generali 3.1.1. Problemi imprevisti e urgenti Coordinare la raccolta dei dati disponibili presso gli Stati membri necessari allo SCF (Comitato scientifico dell'alimentazione umana) per la valutazione dei rischi, per poter rispondere a questioni impreviste ed urgenti concernenti i contaminanti dei prodotti alimentari.	Italia, Regno Unito (coordinatori generali) Tutti gli Stati membri	31 dicembre 1999
4. Valutazione delle dosi assunte e dell'esposizione 4.2. Sviluppo di metodologie per la valutazione dell'assunzione di additivi contenuti nei prodotti alimentari Realizzazione di sistemi per il monitoraggio dell'uso e del consumo degli additivi dei prodotti alimentari negli Stati membri allo scopo di favorire il rispetto delle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e delle direttive collegate concernenti i coloranti, i dolcificanti e gli additivi vari.	Regno Unito (coordinatore) Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia	31 ottobre 1997
6. Nuovi prodotti alimentari 6.1. Raccolta di dati sui potenziali effetti negativi sulla flora intestinale dei nuovi microorganismi, compresi quelli geneticamente modificati.	Irlanda (coordinatore) Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito	31 dicembre 1998

Oggetto, natura e portata dei compiti	Stati membri cui sono attribuiti i compiti	Data ultima per il completamento
7. Alimentazione, allergie e salute		
7.2. Valutazione della base epidemiologica per l'adozione di misure adeguate a tutela della salute pubblica in riferimento alle allergie alimentari.	Regno Unito (coordinatore) Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia	30 giugno 1998
8. Materiali di imballaggio		
8.1. Preparazione di schede riassuntive dei dati o di relazioni per la valutazione dei rischi connessi con le sostanze utilizzate o contenute nei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.	Paesi Bassi (coordinatore) Danimarca, Germania, Francia, Italia, Finlandia, Svezia, Regno Unito	31 dicembre 2002